



informativa aggiornata al 23 Dicembre 2011

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI per assunzioni a tempo indeterminato a partire dall'anno 2008

(ai sensi dell'art. 13 della Legge 68/99, sostituito dall'art. 1, comma 37, lett c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247)

regolamentazione: - Legge 12 marzo 1999, n. 68, *così come modificata della - Legge 24 dicembre 2007, n. 247;*
- [Decreto InterMinisteriale 4 febbraio 2010](#), *con i criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;*
- [Decreto Regione Lombardia n. 8571 del 26/09/2011](#) –
[Allegato A - Decreto 8571 del 26 settembre 2011](#)
[Allegato B - Decreto 8571 del 26 settembre 2011](#)

1. [SOGGETTI DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI](#)
2. [TIPOLOGIE incentivi](#)
3. [CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'](#)
 - [RICHIESTA](#)
 - [DICHIARAZIONE COSTO SALARIALE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO](#)
4. [NON AMMISSIBILITA'](#)
5. [REQUISITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI](#)
6. [TRASFORMAZIONI SOCIETARIE](#)
7. [DECADENZA DAL BENEFICIO](#)
8. [COMPATIBILITA' dell'agevolazione con altri incentivi](#)
9. [STATO DEI RIMBORSI](#)
10. [RINVIO](#)

1. SOGGETTI DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

Possono accedere agli incentivi alle assunzioni finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, **i datori di lavoro privati**, ancorché non soggetti all'obbligo ex L. 68/99, che hanno effettuato **assunzioni** ai sensi [dell'art. 12-bis, comma 5, lett. b\)](#) e [dell'art.13, della legge 68/99](#), di lavoratori disabili, anche a seguito di **trasformazione in contratto a tempo indeterminato** di altre tipologie contrattuali ivi compreso la trasformazione di un contratto di apprendistato.

2. TIPOLOGIE INCENTIVI

In applicazione della normativa vigente, la Provincia **può concedere, nei limiti delle disponibilità** della quota parte del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ad essa assegnati, i sotto specificati incentivi:

» **Contributo all'assunzione**

→ **60 % del costo salariale**

- per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le **convenzioni di cui all'articolo 11** con rapporto di lavoro a **tempo indeterminato**, abbia una **riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento** o minorazioni ascritte **dalla prima alla terza categoria** di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero **con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;**

→ **60 % del costo salariale**

- per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi **dell'art. 12-bis**, comma 5, lett. b);
N.B. La provincia di Milano non ha allo stato attuale stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lett. b);

Per assunzioni/trasformazioni effettuate negli anni **2008, 2009, 2010** il massimale del contributo che può essere concesso è pari a **12.000 euro** ed è limitato alla sola **prima annualità**. (Decreto Regione Lombardia n. 8571 del 26/09/2011)

→ **25 % del costo salariale**

- per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le **convenzioni di cui all'articolo 11** con rapporto di lavoro a **tempo indeterminato**, abbia una riduzione della capacità lavorativa **compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento** o minorazioni ascritte **dalla quarta alla sesta categoria** di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

Per assunzioni/trasformazioni effettuate negli anni **2008, 2009, 2010** il massimale del contributo che può essere concesso è pari a **5.000 euro** ed è limitato alla sola **prima annualità**. (Decreto Regione Lombardia n. 8571 del 26/09/2011)

- » **contributo per il rimborso forfetario parziale** delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa **superiore al 50 per cento** o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

L'importo del contributo non potrà superare l'80% della spesa sostenuta con il limite massimo del contributo pari a **15.000 euro**. (Decreto Regione Lombardia n. 8571 del 26/09/2011)

Tale fattispecie di contributo è a fondo perduto e cumulabile con gli incentivi erogati sul costo salariale.


3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

➤ ASSUNZIONI AMMISSIBILI:

- assunzioni effettuate attraverso **convenzione ai sensi dell'art. 11 L. 68/99**, stipulata con la Provincia di Milano, nella quale sia stato determinato un programma di assunzioni mirate, ovvero attraverso le convenzioni ex art. 12-bis, comma 5, lett. b) L. 68/99;
- assunzioni, sulla base di dette convenzioni, riferite a persone con disabilità **iscritte negli elenchi del collocamento mirato**;
- assunzioni il cui il **Nulla Osta** autorizzativo riporta il riferimento della convenzione. Pertanto il predetto atto **deve essere stato richiesto a seguito della stipula della convenzione ed antecedentemente la scadenza della stessa**.
- assunzioni a tempo **indeterminato**, con avvenuto **superamento del periodo di prova contrattuale**;
- **trasformazioni a tempo indeterminato** di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dal 01/01/2008 in poi, ivi compresa la trasformazione di un contratto di apprendistato;
 - In tal caso la data di assunzione di riferimento per gli eventuali incentivi sul costo salariale è quella della trasformazione a tempo indeterminato, superato il periodo di prova.
 - Per il periodo di lavoro a tempo determinato non sono erogati incentivi.

➤ RICHIESTA

i datori di lavoro devono aver:

- fatto **pervenire richiesta di ammissione agli incentivi** alla competente Provincia **tempestivamente ad avvenuto superamento del periodo di prova**, e comunque **entro il 20 gennaio** successivo all'anno di assunzione.
- dichiarato l'ammontare totale del **COSTO SALARIALE annuo PRESUNTO** da corrispondere al lavoratore, **calcolato su una annualità di 12 mesi**, così come definito al punto 15 dell'art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008 e cioè l'importo totale pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione all'assunzione considerata:
 - la retribuzione lorda prima delle imposte;
 - i contributi obbligatori (oneri previdenziali ed assistenziali);
 - i contributi assistenziali per figli e familiari.Si individuano perciò come rientranti nei costi salariali la retribuzione lorda come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive e la quota di contribuzione INAIL.
Tali costi salariali devono essere intesi al netto di eventuali sgravi contributivi previsti dalle vigenti leggi.
- dichiarato l'eventuale **costo sostenuto per l'adeguamento del posto di lavoro** di cui all'art.13, comma 1 lettera d) della legge 68/99, allegando completa e circostanziata rendicontazione delle spese sostenute (fatture quietanzate).
Nel caso in cui all'atto della RICHIESTA **i lavori non fossero conclusi**, il datore di lavoro dovrà specificare nella richiesta che trattasi di importo PREVENTIVATO.
-  **Modello di RICHIESTA di ammissione agli incentivi di cui all'art. 13 della legge 68/99 e succ. modificazioni ed integrazioni** - Formato PDF 250 Kb
(richiesta da presentare **una sola volta**, **tempestivamente** ad assunzione avvenuta, e comunque non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione)

▪ **Attenzione:** l'omesso invio della richiesta, l'invio oltre il termine nonché l'omessa dichiarazione del costo salariale annuo presunto determina l'esclusione dal beneficio.

➤ **DICHIARAZIONE CONTROVALORE ECONOMICO: COSTO SALARIALE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO E COSTO EFFETTIVO SPESE ADEGUAMENTO POSTO DI LAVORO**


Premesso che il [Decreto InterMinisteriale 4 febbraio 2010](#), prevede l'erogabilità del contributo all'assunzione nell'ambito di tre annualità e che l'entità reale del contributo è determinata in fase di liquidazione, ad avvenuta comunicazione dei costi salariali effettive delle rispettive annualità:

- per ogni lavoratore disabile assunto, il datore di lavoro deve inviare alla Provincia **entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale dalla data di assunzione/trasformazione**, il prospetto dei costi salariali effettivamente sostenuti nell'annualità¹ precedente fino alla scadenza delle annualità nell'ambito delle quali potrà essere erogato il contributo e comunque per un massimo di tre annualità.



Attenzione: per assunzioni / trasformazioni effettuate negli anni **2008, 2009, 2010** la Regione Lombardia, in deroga a quanto premesso, con [Decreto n. 8571 del 26/09/2011](#), ha disposto che il massimale del contributo concedibile sarà erogabile al termine del primo anno di assunzione, pertanto è sufficiente la trasmissione del costo salariale effettivo della sola della PRIMA annualità

Pertanto per i suddetti anni di assunzione **NON** devono essere trasmessi i costi salariali effettivi oltre la prima annualità

Modelli dichiarazione COSTI effettivamente sostenuti:

-  [1 Costo salariale PRIMA annualità](#)
(Costo salariale effettivo dalla data di assunzione/trasformazione a tempo INDETERMINATO sino alla data di scadenza dei primi 12 mesi)
N.B.: nel caso in cui all'atto della RICHIESTA di **contributo per il rimborso forfetario parziale** delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, **i lavori non fossero conclusi**, il datore di lavoro dovrà provvedere ad inserire il costo effettivamente sostenuto utilizzando il modello **Costo salariale relativo alla PRIMA annualità**, allegando completa e circostanziata rendicontazione delle spese sostenute.

↳ Solo per assunzioni anni 2011 e seguenti (salve successive modificazioni):

-  [2 Costo salariale SECONDA annualità](#) (Costo salariale effettivo periodo dal 13° mese sino al 24° mese, compreso, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
-  [3 Costo salariale TERZA annualità](#)
(Costo salariale effettivo periodo dal 25° mese sino al 36° mese, compreso, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato)

▪ **Attenzione:** l'omesso invio dei costi effettivi **determina l'esclusione dal beneficio**

¹ **Attenzione:** i periodi di riferimento del costo salariale effettivo sono di **ANNUALITÀ DI 12 MESI** calcolate a partire dalla data di assunzione a tempo indeterminato (insorto o trasformato). (Esempio: se l'assunzione a tempo indeterminato è avvenuta il 14 agosto 2008, il datore di lavoro dovrà esporre l'importo relativo ai primi 12 mesi, pertanto sino al 13 agosto 2009 per la prima annualità; da 14 agosto 2009 a 13 agosto 2010 per la seconda annualità e dal 14 agosto 2010 al 13 agosto 2011 per la terza annualità). *Qualora il rapporto di lavoro sia cessato prima dei vari periodi considerati, il datore di lavoro dovrà seguire le medesime indicazioni di cui punti precedenti ed esporre l'importo sostenuto relativo al numero di mesi effettivamente lavorati*

4. NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammesse agli incentivi le richieste relative ad assunzioni carenti di uno o più requisiti previsti al precedente punto "3. condizioni di ammissibilità";

In particolare, non sono ammesse nei seguenti casi:

- assunzioni la cui richiesta di **Nulla Osta** stata presentata all'Ufficio provinciale prima della stipula della convenzione o successivamente alla scadenza della convenzione;
- risoluzione del rapporto di lavoro avvenuto nel periodo di prova;
- assunzioni in convenzione di lavoratori disabili che hanno cessato la prestazione lavorativa a tempo indeterminato nei **6 mesi precedenti all'assunzione** presso il medesimo datore di lavoro richiedente gli incentivi;
- riconoscimento in quota disabili di lavoratori **già in forza o divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro** (computi);
- assunzioni in convenzione art. 11 legge 68/99 effettuate tramite passaggio diretto, in quanto non riguardano soggetti disoccupati al momento del passaggio;
- **omessa** presentazione della **documentazione richiesta**;
- presentazione **fuori termine** della documentazione richiesta;
- documentazione incompleta dei costi presunti o effettivi.

5. REQUISITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- La Provincia determina, compatibilmente con le disposizioni regionali, **l'entità del contributo** concedibile in base al costo indicato in ciascuna richiesta di cui agli artt. 12-bis e 13 della L. 68/99.

- Ai fini della liquidazione del **contributo, l'entità reale** dello stesso è determinata dalla Provincia **sulla base** della comunicazione annuale dei **costi salariali effettivamente sostenuti** dai datori di lavoro, ovvero dalle spese sostenute e quietanzate per il contributo previsto dalla lettera d) dall'art. 13 L. 68/99.

- **In ogni caso l'importo del contributo non potrà eccedere l'importo inizialmente determinato sul costo presunto indicato nella richiesta dell'incentivo;**

- Il contributo potrà essere o erogato nell'ambito di tre annualità, od in unica soluzione, alla scadenza dell'ultima annualità, e comunque in linea con le disposizioni regionali.

Per le annualità di assunzione **2008, 2009, 2010** il massimale del contributo concedibile è liquidabile al termine del primo anno di assunzione, pertanto è sufficiente la **trasmissione del costo salariale effettivo della solo della PRIMA annualità.**

- L'erogazione di ciascuna annualità del contributo è **subordinata alla verifica della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile.**

- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata dello stesso. Nel caso di **risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel periodo di prova, non sarà riconosciuto alcun contributo.**

- In caso di **trasformazione della società**, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi al nuovo soggetto per la parte residua. (vedasi più sotto il punto 6)


- Nel caso di **trasferimento di lavoratore** assunto presso una sede operativa di un'azienda collocata nel territorio di una Provincia presso la quale ha presentato richiesta di ammissione agli incentivi di cui all'art. 13 c. 1 lett. a) e b) ad una sede collocata in una diversa Provincia nell'ambito del territorio nazionale, **la liquidazione dei contributi rimarrà in capo alla Provincia di provenienza.**

- Nel caso il datore di lavoro assuma un lavoratore disabile per il quale abbia già usufruito, in precedenti rapporti di lavoro, dei contributi ex artt. 12bis, comma 5, lett. b) e 13 L.68/99, la domanda potrà essere accettata solo in riferimento ad un periodo temporale determinato come differenza tra la durata massima prevista e il periodo già beneficiato dal contributo.

- Le Province, nell'assegnazione dei contributi, soddisfano con **diritto di prelazione**, le richieste di contributo relative alle assunzioni operate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lett. b) della L. 68/99. Successivamente provvedono a soddisfare le richieste di contributo relative alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tramite la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge ed effettuate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b) nella misura rispettivamente indicata.

6. TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

In caso di **trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda**, i contributi **verranno concessi al nuovo soggetto**, per la parte residua, **previa domanda su apposita modulistica predisposta** dalla Provincia. A tal fine, il nuovo beneficiario dovrà provvedere a produrre alla Provincia, nei termini e nei modi da quest'ultima definiti, la documentazione probante l'avvenuta variazione.

-  [Modello modifica società](#)

7. DECADENZA DAL BENEFICIO

Costituiscono motivi di **decadenza** dal beneficio le seguenti fattispecie:

- la **conclusione del rapporto di lavoro** del soggetto disabile la cui assunzione costituiva il presupposto stesso della richiesta di agevolazione. In questo caso la decadenza decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- scadenza della durata dell'agevolazione concessa;
- l'accertamento, effettuato dalla Provincia nell'ambito dei controlli eseguiti ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, della **non veridicità** delle dichiarazioni rilasciate dall'azienda in ordine a qualsiasi elemento ivi contenuto;

8. COMPATIBILITA' DELL'AGEVOLAZIONE CON ALTRI INCENTIVI

Qualora l'azienda istante abbia ottenuto per lo stesso lavoratore disabile altri benefici economici, il contributo per l'assunzione o per le spese sostenute per interventi è limitato alla quota parte rimasta effettivamente a carico. La fruizione dei diversi benefici concedibili, se contestuali, non dovrà superare il limite massimo del contributo dovuto.

9. STATO DEI RIMBORSI

Con l'occasione si informano le Aziende che a tutt'oggi la situazione dei rimborsi è la seguente:

Contributo Costo salariale → Fondo ↓	Contributo Complessivo in unica soluzione	Prima annualità	Seconda annualità	Terza annualità
2008	Sospeso: (contributo n base alla PRIMA annualità)		No	No
2009	Sospeso: (contributo n base alla PRIMA annualità)		No	No
2010	Sospeso: (contributo n base alla PRIMA annualità)		No	No

Sospeso = pratica da istruire

R. = quota parte contributo rimborsato

i.c. = in corso di rimborso

10. RINVIO

Quanto esposto nella presente nota potrà subire variazioni a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi e/o regolamentari successivi a quelli qui richiamati.
